

Formazione professionale e lavoro

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1484 del 25 maggio 2010

Recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

**(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)**

[L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue:

In data 29 aprile è stato approvato in sede di Conferenza Stato–Regioni l'Accordo tra MIUR, MLPS, Regioni e Province autonome per l'avvio della messa a regime dei percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05.

Nello specifico tale provvedimento riguarda il primo anno di attuazione 2010–2011 dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale, di esclusiva competenza delle Regioni e Province autonome, finalizzati rispettivamente al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali.

L'Accordo contiene le figure e i relativi standard formativi delle competenze tecnico–professionali di riferimento per entrambe le tipologie di percorsi: 21 figure per i percorsi triennali e 21 figure per i percorsi quadriennali e costituisce un documento fondamentale programmare percorsi triennali di istruzione e formazione in linea con i livelli essenziali di prestazioni individuati dal capo III del D. Lgs 226/2005.

L'Accordo costituisce l'ultimo atto in ordine temporale di un percorso di collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali, avviato con l'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata del 19 giugno 2003, per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004, di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale e proseguito con l'individuazione di modelli comuni di certificazione intermedia e finale (Accordo in Conferenza Stato Regioni del 28.10.2004) e di standard minimi comuni delle competenze sia di base che tecnico–professionali (Accordi in Conferenza Stato Regioni del 15 gennaio 2004, del 5 ottobre 2006 e del 5 febbraio 2009).

Il relatore precisa che la definizione delle figure per standard di competenza articolati in abilità e conoscenze è rispondente oltre che alle previsioni del D. Lgs. 226/2005 anche agli indirizzi dell'Unione europea, in particolare alle disposizioni contenute nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente – EQF, del 23 aprile 2008, e nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

In correlazione con l'Accordo del 29.4.2010 le Regioni hanno condiviso nella seduta del 25 febbraio 2010 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome un "Accordo per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale", che rappresenta lo strumento per dare continuità al lavoro di completamento e ridefinizione del repertorio nazionale dell'offerta di leFP, ai sensi del DLgs. n. 226/05 artt.18 e 27, c.2, lettera a).

Tutto ciò premesso e considerata la necessità di programmare per il 2010–2011 percorsi di istruzione e formazione "a regime", si propone di recepire l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a

norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativi allegati, riportato nell'**allegato A** al presente provvedimento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 27, comma 2;
- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;
- Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1 quinquies;
- Visto il regolamento, emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";
- Vista l'intesa, del 20 marzo 2008, tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- Visto il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4 bis, che modifica il comma 622, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali, di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003;
- Visto il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 37, comma 1, che ha prorogato l'avvio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a partire dall'anno scolastico 2010/2011;
- Vista la Decisione, relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)", del 15 dicembre 2004;
- Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente – EQF, del 23 aprile 2008;
- Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

- Visto l'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003 per la realizzazione, dall'anno scolastico 2003/2004, di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale (rep. Atti n. 660/CU);
- Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato–Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale;
- Visto l'Accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi;
- Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato–Regioni 5 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico–professionali relativi a 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale;
- Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato–Regioni 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative della messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale;
- Visto l'Accordo per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, condiviso nella seduta del 25 febbraio 2010 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;]

delibera

1. di recepire per i motivi indicati in premessa l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativi allegati, riportato nell'**allegato A** al presente provvedimento.